

Svolgimento del processo

Il tribunale di Frosinone, sez. dist. di Anagni, con sentenza n. 35/04, rigettava l'appello proposto da \XXX\ avverso la sentenza del Giudice di pace di Anagni, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno subito da un suo appartamento a causa della fuoriuscita di liquami dalle vasche a tenuta, poste a servizio dell'intera palazzina e di cui era custode l'unico occupante uno degli appartamenti dello stesso edificio, conduttore di un appartamento dell'attore. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore. Non ha svolto attività difensiva il convenuto.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2051 c.c., nonché la illogicità e contraddittorietà della motivazione, non avendo rilevato la corte di merito che la responsabilità del convenuto, come custode delle vasche, in quanto unico occupante della palazzina, era oggettiva, avendo egli anche l'esclusiva disponibilità dell'impianto di scarico.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione degli artt. 116 e 115 c.p.c..

Ritiene il ricorrente che erratamente il Giudice di appello ha basato la sua decisione sulle risultanze della c.t.u., che si era fondata su una relazione dei vigili urbani.

3. Il motivo è manifestamente infondato. In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.

Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno.

Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombando sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. S

ia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al Giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Cass. 06/04/2004, n. 6753).

Nella fattispecie la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità del convenuto proprio per la mancanza di nesso causale tra le vasche di scarico ed i danni subiti dall'appartamento dell'attore, avendo ritenuto che in tale appartamento non vi è mai stato alcun spargimento di acque luride; che le vasche erano semipiene al momento dell'intervento dei vigili urbani, i quali rilevarono anche che non vi era spargimento di liquami nei dintorni delle vasche. Quindi il rigetto della domanda risulta fondato sulla mancanza di un nesso causale tra la cosa in custodia indicata nella citazione (nella specie vasche di raccolta dei liquami) ed il danno lamentato.

4. Quanto al lamentato vizio motivazionale va preliminarmente osservato che la deduzione di un tale vizio della sentenza conferisce al Giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (Cass. 15/04/2004, n. 7201; Cass. S.U. 27/12/1997, n. 13045, Cass. 14/02/2003, n. 2222; Cass. 25.8.2003, n. 12467; Cass. 15.4.2000, n. 4916).

Nella fattispecie non si ravvisa detto vizio motivazionale in quanto la sentenza impugnata ha fondato il suo accertamento fattuale sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e sul verbale dei vigili urbani, mentre le censure del ricorrente si risolvono in diversa lettura di tali risultanze. Il Giudice di appello ha ritenuto sulla base delle conclusioni del c.t.u. che nella fattispecie vi fu solo uno spargimento di acqua chiara per un

rigurgito attraverso la griglia del lavello in cucina, causato dall'imperfetta esecuzione degli impianti di acqua chiara e lurida, per sottodimensionamento delle tubazioni in fase di costruzione dell'impianto.

Ciò comporta che non poteva, in ogni caso ritenersi responsabile dei danni a norma dell'art. 2051 c.c., il convenuto conduttore nei confronti del proprietario attore, in relazione a tale difetto degli impianti di scarico, in quanto in tema di contratto di locazione, in riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., il proprietario locatore resta custode di tutte quelle cose che non passano nella disponibilità del conduttore, vale a dire le strutture murarie e gli impianti in esse conglobati, sui quali il conduttore non ha la possibilità di intervenire per prevenire o riparare un danno, tra essi comprendendo tutti gli impianti idrici e sanitari per raggiungere i quali occorre intervenire sulle opere murarie (Cass. 01/04/2004, n. 6385).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.

P.Q.M.

Visto l'art. 375 c.p.c., comma 2. Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2008

www.assineb.net